



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento N. 34 /2023 P.U. promosso da:

**ANNAMARIA BIONDI** (c.f. BNDNMR75C47E435P) rappresentata e difesa dall'avv. **BARBARA ROSATI** (c.f. RSTBBR70C47E435A)

**Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata in data 7 settembre 2023 da **ANNAMARIA BIONDI** (c.f. BNDNMR75C47E435P ) assistita dall'avv. **BARBARA ROSATI**;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. **NORMA D'AMBROSIO** , contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto dell'11/01/2024 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il



debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 5 febbraio 2024 il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati

rilevato che la ricorrente, a seguito di crisi familiare, con ricorso avanti il Tribunale di Lanciano ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge [REDACTED], con il quale ha contratto matrimonio in data 10/03/2007 in Lanciano, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione dei due coniugi erano nati due figli: [REDACTED] nato a Guardiagrele il 05/05/2007 ([REDACTED]) e [REDACTED] nata a Penne il 01/07/2009 (C.F.: [REDACTED]), quest'ultima con riconoscimento di invalidità al 100%, accompagnamento e assegno mensile accertato di circa 324,00 euro (per 10 mesi).

Con decreto del 17/11/2022, a seguito della conversione della separazione giudiziale, introdotta dalla odierna istante in consensuale, il Tribunale di Lanciano ha omologato la separazione tra i coniugi ed ha stabilito a carico del coniuge l'onere di corrispondere un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 300 e assegnato la casa coniugale di proprietà del signor [REDACTED] in Lanciano, Via del Mare 141, alla BIONDI ANNAMARIA che la abita unitamente ai figli minori.

L'onerato, sig. [REDACTED], non ha mai provveduto al versamento di alcun importo nè al rimborso delle spese straordinarie.

L'esposizione debitoria maturata ed attestata dall'OCC nominato, dott.ssa Norma D'Ambrosio, è la seguente:

	CREDITORE	CREDITI PRIVILEGIATI ex art. 2752 cc	CREDITI CHIROGRAFARI	TOTALI
1	AR (doc. 21)	€ 6.184,57	€ 99,15	€ 6.283,72
2	COMUNE DI LANCIANO (doc. 22)		€ 298,55	€ 298,55
3	COMUNE DI LANCIANO (doc. 23)	€ 2.067,00	€ 840,00	€ 2.907,00
4	BANCO BPM SPA (doc.24)		€ 32.712,87	€ 32.712,87
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 8.251,57</b>	<b>€ 33.950,57</b>	<b>€ 42.202,14</b>

Per il debito nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE risulta pendente rateizzazione per adesione alla rottamazione quater.

Il debito nei confronti del COMUNE DI LANCIANO attiene ad omesso versamento IMU cui si era impegnato l'ex coniuge. In difetto la ricorrente si è vista destinataria degli avvisi di accertamento per la complessiva somma € 2.957,00.

Inoltre, con raccomandata a/r recante la data del 9/12/2022 l'INPS ha comunicato, in relazione alla pensione cat. INVCIV certificato 07044591 intestata alla figlia minore [REDACTED] di aver rideterminato in € 16.696,61 la somma da restituire all'Ente, a titolo di prestazione di invalidità civile non spettante.



La completa documentazione è presente agli atti allegata alla integrazione del 31.10.2023.

Quanto al debito nei confronti di BANCO BPM la ricorrente ha escluso la esposizione dal piano, rappresentando la pendenza di un giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Lanciano, promosso dalla signora Biondi avverso il decreto ingiuntivo nr. 451/2022 emesso dal Tribunale di Lanciano in data 21.06.2022 su ricorso del BANCO BPM SPA.

Il decreto ingiuntivo è dell'importo complessivo di € 30.522,71.

Nei chiarimenti resi è stato allegato atto transattivo con impegno di pagamento della somma onnicomprensiva di € 21.400,00 da parte del sig.

Il fabbisogno familiare è stato indicato dalla ricorrente e attestato dal gestore prendendo a base di riferimento l'elaborato ISTAT 2021 in cui la spesa mensile del nucleo con due figli minori è rappresentata dalla somma di € 3.010,19, somma che però non tiene conto della presenza nel nucleo di un minore con handicap.

Anche nei chiarimenti il gestore ha potuto confermare che il reddito della BIONDI ANNAMARIA è costituito dalla percezione di frutti su immobili di proprietà propria e dei minori con redditi complessivi (rendite e pensione di invalidità percepita per familiare a carico) di € 12.840,00 (come si evince da dichiarazione redditi anno 2022 allegata con le integrazioni).

#### PIANO E PROPOSTA

Atteso il fabbisogno familiare dichiarato, la ricorrente, con l'ausilio della propria madre, propone di corrispondere una liquidità iniziale di € 1.500 seguita da un impegno mensile rateale di circa € 300 euro mensili, fermo restando l'adempimento della rateizzazione già ottenuta con la rottamazione quater menzionata.

CREDITI	% DI SODDISFO	AMMONTARE	DEFINITIVO	PROPOSTO
<b>PREDEDUCIBILI</b>	100%			
OCC		€ 2.304,63		€ 2.304,63
AVV. ROSATI B.		€ 1.419,12		€ 1.419,12
<b>PRIVILEGIATI-2752 CC</b>	20%			
AR		€ 6.732,31		€ 1.346,46
AE - AVVISI DI LIQUIDAZIONE		€ 745,71		€ 149,14
COMUNE DI LANCIANO		€ 2.067,00		€ 413,40
<b>CHIROGRAFARI</b>	10%			
AR		€ 99,15		€ 9,92
COMUNE DI LANCIANO		€ 1.138,55		€ 113,86
<b>TOTALI</b>		<b>€ 14.506,47</b>		<b>€ 5.756,53</b>

Per il piano è prevista la durata di 24 mesi con rate mensili di € 240,00 ciascuna che andranno a coprire dapprima i crediti prededucibili e successivamente i restanti crediti seguendo l'ordine dei privilegi.

L'OCC nominato ha potuto riscontrare la correttezza dell'importo dell'esposizione debitoria.

E' risultata evidente l'incapacità oggettiva del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.



L'attivo destinato al piano stesso è di complessivi Euro 5.756,53.

La signora Biondi percepisce unicamente frutti su immobili e pensione di invalidità del familiare a carico.

Non risulta essere intestataria di beni la casa occupata è di proprietà dell'ex coniuge assegnata alla sig.ra Biondi e ai figli.

L'OCC ha concluso per la completezza ed attendibilità dei dati e rispetta i requisiti di cui all'articolo 68 comma 2 CCI

Il piano proposto prevede di soddisfare al 100% quali spese in prededuzione, al 20% i crediti privilegiati e nella misura del 10% i crediti chirografari:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 2.304,63 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili "*i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*") e del legale della procedura avv. Rosati per il 75% dello stesso a norma dell'articolo 6 CCI e così per complessivi € 1.064,25;
- 2) il pagamento nella misura del 20% dei creditori privilegiati, ivi compreso il 25% del compenso pattuito per il legale di € 354,78;
- 3) il pagamento nella misura del 10% dei crediti chirografari entro il 24 esimo mese, considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 67-71 CCI;

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 7 settembre 2023 da ANNAMARIA BIONDI (CF: BNDNMR75C47E435P) e residente in Lanciano alla Via del Mare 141

**DISPONE**

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE**



che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. NORMA D'AMBROSIO , vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

**DISPONE**

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

**DISPONE**

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

**DISPONE**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

**INIBISCE**

a ANNAMARIA BIONDI la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

**PONE**

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

**DICHIARA**

la chiusura della procedura;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. NORMA D'AMBROSIO .

Lanciano, li 07/02/2024

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

